



Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE

Lombardia

DETERMINA	MI/0850
-----------	----------------

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modifiche;
 Visto il Regolamento d'esecuzione dei Titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni approvato con R.D. 19 luglio 1941, n. 1198;
 Visto il D.P.R. 26/10/1972, n. 641 concernente la disciplina delle tasse sulle Concessioni governative e successive modifiche;
 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni;
 Visto il D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 140 del 16 giugno 1992) che ha adottato il regolamento recante disposizioni di attuazioni della citata legge 28 marzo 1991, n. 109;
 Visto, in particolare, l'allegato 13 al suddetto D.M. 23 maggio 1992, n. 314, concernente la disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di TLC;
 Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, riguardante le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
 Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71 che ha convertito il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico e la riorganizzazione del Ministero P.T.;
 Visto che l'impresa **REDCO TELEMATICA SPA**, ha chiesto l'autorizzazione di **grado PRIMO** classe **INSTALLATORI** per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature terminali di TLC, con istanza del **24 ottobre 2007** corredata dalla prevista documentazione;
 Constatato che, dall'esame istruttorio della documentazione, che comprende la certificazione antimafia, la citata impresa risulta aver titolo a conseguire l'autorizzazione chiesta;
 Accertato che l'impresa medesima ha provveduto a versare sia la tassa di iscrizione all'albo ufficiale degli installatori di impianti telefonici interni, sia l'importo relativo al rimborso spese d'istruttoria nella misura prescritta (QUIETANZA n 0002-VCY0889)

DETERMINA

- Art. 1 L'impresa **REDCO TELEMATICA SPA**, Codice Fiscale **07960130156**, con sede legale in **21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ALBA 18/A**, è autorizzata all'installazione, collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione di impianti interni di telecomunicazione, classe **INSTALLATORI grado PRIMO**, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato 13 al D.M. 23 maggio 1992, n. 314, citato nelle premesse.
- Art. 2 l'autorizzazione non è cedibile a terzi, anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa, senza l'assenso dell'Organo che ha rilasciato l'atto ed ha validità di tre anni, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data sotto indicata, fatti salvi i previsti provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Milano, **08 novembre 2007**

PER IL DIRETTORE ITL

